



REGIONE
LAZIO

DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI
Area Pianificazione e Programmazione
GR 12/05

Prot. n. 287140

Data 19/05/2014

Oggetto: Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all'affidamento del Multiservizio Tecnologico e fornitura dei vettori energetici agli immobili in proprietà o nella disponibilità delle Aziende Sanitarie della Regione Lazio – risposte alle richieste di chiarimento pervenute al 14 maggio 2014.

Domanda n. 1

In relazione al punto 7.3 "Requisiti di partecipazione" del disciplinare di gara, si chiede quanto segue :
è corretto intendere la frase "...aver realizzato, nell'ultimo triennio, un fatturato specifico per servizi analoghi a quelli oggetto dell'appalto..." nel senso che il fatturato può riguardare servizi svolti non solo in strutture sanitarie pubbliche e private, ma anche in ogni struttura pubblica e privata (ad. Esempio scuole, università, uffici pubblici, case di riposo, altro)?

Risposta n. 1

Il fatturato specifico richiesto al punto 3) del par. 7 del Disciplinare di gara non deve necessariamente essere stato realizzato nelle sole strutture sanitarie ma può essere stato realizzato in strutture con differente destinazione;

Domanda n.2

È corretto, in relazione a quanto indicato nella **Domanda n.1**, intendere che nel singolo contratto con cui si dimostra di possedere un "fatturato specifico per servizi analoghi a quelli oggetto dell'appalto" devono necessariamente essere presenti tutti i seguenti servizi, ma che è sufficiente che ne siano presenti solo alcuni: gestione, conduzione e manutenzione di impianti di climatizzazione invernale con e senza fornitura di vettori energetici, impianti di climatizzazione estiva, impianti elettrici e di illuminazione, impianti di produzione acqua calda sanitaria – surriscaldata – vapore, impianto idrico-sanitario, impianti di trasporto verticale ed orizzontale, impianti antincendio, riqualificazione ed efficientemente energetico, servizi di governo?

Risposta n.2

Il fatturato specifico richiesto al punto 3) del par. 7 del Disciplinare di gara non deve necessariamente essere stato realizzato per tutti i servizi analoghi riportati nello stesso paragrafo potendo ammettersi fatturato specifico afferente solo alcuni degli stessi. Si rammenta che il "Fatturato specifico per servizi analoghi a quelli oggetto dell'appalto" richiesto si riferisce al fatturato del concorrente, il cui possesso è dimostrabile attraverso quanto previsto al par. 8, Busta n. 1 (pag. 18) del Disciplinare di gara, e non ad un singolo contratto;

Domanda n. 3

È corretto nel singolo contratto con cui si dimostra di possedere un “fatturato specifico per gestione, conduzione e manutenzione degli impianti di climatizzazione invernale e/o per gestione, conduzione e manutenzione degli impianti di climatizzazione invernale integrata con la fornitura dei vettori energetici” dichiarare come fatturato specifico tutti contratti di sola gestione, conduzione e manutenzione degli impianti indicati al punto precedente senza che questi abbiano al loro interno la fornitura dei vettori energetici?

Risposta n.3

Fermo restando che il requisito è riferito al fatturato del concorrente e non al singolo contratto, si conferma che il “Fatturato specifico per servizi analoghi a quelli oggetto dell’appalto” deve essere composto, per i valori riportati nella tabella di cui al punto 3) del par. 7 del Disciplinare di gara, da “Fatturato specifico per gestione, conduzione e manutenzione degli impianti di climatizzazione invernale e/o per gestione, conduzione e manutenzione degli impianti di climatizzazione invernale integrata con la fornitura dei vettori energetici”. In questo senso è possibile dichiarare il fatturato specifico per i servizi sopra elencati anche senza la fornitura dei vettori energetici

Domanda n.4

È corretto, in relazione a quanto indicato alla precedente Domanda n. 1, intendere che nel singolo contratto con cui si dimostra di possedere un “fatturato specifico per la gestione, conduzione e manutenzione degli impianti di climatizzazione estiva, impianti elettrici e di illuminazione” non debbano necessariamente essere presenti tutti i seguenti servizi, ma che è sufficiente che ne siano presenti solo alcuni: gestione, conduzione e manutenzione degli impianti di climatizzazione estiva, impianti elettrici e di illuminazione?

Risposta n.4

Si conferma che il “Fatturato specifico per la gestione, conduzione e manutenzione degli impianti di climatizzazione estiva, impianti elettrici e di illuminazione” deve essere posseduto in riferimento a tutti i servizi impianti indicati, fermo restando che, essendo il requisito riferito al fatturato del concorrente e non al singolo contratto, il requisito è dimostrabile anche con fatturato relativo a contratti differenti.

Domanda n. 5

Il paragrafo III.2.2) capacità economico –finanziaria del bando di gara richiede per ogni lotto un fatturato specifico per la gestione, conduzione e manutenzione degli impianti di climatizzazione estiva, impianti elettrici e di illuminazione (fatturato B). Visto che il Disciplinare di Gara al paragrafo 7 “Requisiti di partecipazione”, pagina 12, specifica che tra i vari servizi analoghi sono compresi anche i servizi di gestione, conduzione e manutenzione degli impianti termici e di illuminazione si chiede di confermare che gli operatori economici possono computare nel fatturato B di cui sopra:

- a) i servizi di gestione, manutenzione e conduzione degli impianti di climatizzazione estiva, impianti elettrici;
- b) i servizi di gestione, manutenzione e conduzione degli impianti di pubblica illuminazione;



- c) i servizi di gestione, manutenzione e conduzione degli impianti di cogenerazione, manutenzione e conduzione di impianti fotovoltaici.

Risposta n.5

- a) il fatturato specifico per la gestione, conduzione e manutenzione degli impianti di climatizzazione estiva, impianti elettrici è utilizzabile per la dimostrazione del requisito relativo al “fatturato B” di cui al punto III.2.2) Capacità economica e finanziaria del Bando di gara;
- b) il fatturato specifico per la gestione conduzione e manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione pubblica è utilizzabile per la dimostrazione del requisito relativo al “fatturato B” di cui al punto III.2.2) Capacità economica e finanziaria del Bando di gara;
- c) il fatturato specifico per la gestione conduzione e manutenzione di degli impianti di cogenerazione e degli impianti fotovoltaici non è utilizzabile per la dimostrazione del requisito relativo al “fatturato B” di cui al punto III.2.2) Capacità economica e finanziaria del Bando di gara in quanto non previsto fra i servizi richiesti per tale punto; tali fatturati possono essere utilizzati per la dimostrazione del fatturato specifico complessivo potendo rientrare nel servizio analogo “interventi di riqualificazione ed efficientamento energetico di impianti e immobili”.

Domanda n. 6

Si chiede se, in merito al requisito del possesso certificazione SOA è possibile ricorrere all’istituto dell’avvalimento.

Risposta n. 6

L’avvalimento può riguardare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo, ivi compreso il possesso della certificazione SOA, in conformità a quanto previsto dall’articolo 49 del D.Lgs 163/2006.

Domanda n.7

In riferimento all’art.4 del disciplinare di gara – Sopralluoghi, si chiede conferma che il Verbale di sopralluogo di cui all’allegato 6, debba essere rilasciato da ogni singola Azienda Sanitaria componente il lotto e non da ogni singolo Presidio Ospedaliero costituente la stessa.

Risposta n. 7

Le Aziende Sanitarie possono rilasciare un unico verbale a conclusione della visita di tutti i presidi previsti come obbligatori nell’Allegato 5 al Disciplinare di gara, ovvero rilasciare un verbale per ogni sito visitato. In tale secondo caso occorre inserire nella Busta A i verbali che attestino l’avvenuto sopralluogo in tutti i presidi previsti come obbligatori nell’Allegato 5 al Disciplinare di gara.

Domanda n. 8

Al punto 8- Modalità di presentazione delle offerte, paragrafo “BUSTA CHIUSA N.2 Offerta tecnica” del Disciplinare di gara, viene specificato che per ciascuna Azienda di ciascun lotto deve essere prodotto un elaborato articolato in 8 capitoli, contrassegnati dalle lettere da “A” a “H” e dei quali si riporta in dettaglio il contenuto da sviluppare. Posto che alcune attività riportate nei citati capitoli hanno ad oggetto la descrizione di servizi a carattere generale attinenti alla organizzazione

dell'appaltatore o le modalità di esecuzione di prestazioni che non presuppongono una differenziazione tra le diverse Aziende Sanitarie, si chiede di confermare che l'elaborato possa essere redatto singolarmente per lotto, prevedendo alcune parti comuni per tutte le Aziende rientranti nel lotto, ed altre parti, inclusi gli allegati fuori del conteggio delle pagine, tarate specificamente su ciascuna azienda in relazione alla specificità di ognuna di esse; ciò anche in considerazione del fatto che le modalità di attribuzione del punteggio (pagg. 30-31 del Disciplinare) fanno riferimento al lotto e non alle singole Aziende ricomprese nel lotto medesimo.

Risposta n.8

Come previsto dal Disciplinare di gara, par. 8, Busta n. 2, gli elaborati devono essere prodotti per ciascuna Azienda Sanitaria afferente al lotto per il quale si vuole presentare offerta. Nel caso ci siano parti comuni, valide trasversalmente per le singole Aziende Sanitarie, le stesse potranno essere riportate identiche nei singoli elaborati.

Domanda n.9

Nell'*Allegato 1- Schema Dichiarazioni Amministrative, Quadro B- Informazioni Integrative* sono richieste alcune informazioni inerenti i consorzi di cui all'art. 34 comma 1, lett. b) e c) del D.lgs 163/2006; tra le informazioni richieste è inserita quella relativa al totale degli addetti di tutte le imprese consorziate. Nel caso di un consorzio che abbia un numero elevato di imprese aderenti ed un numero complessivo di addetti cospicuo, soggetto anche a variazioni frequenti- connesse sia alla tipologia delle attività esercitate, sia alla durata variabile delle commesse in esecuzione – il dato richiesto non è di agevole reperimento e non può essere fornito con certezza assoluta. Si chiede, pertanto, se il dato relativo agli addetti delle imprese consorziate, riferito al Consorzio nel suo complesso, possa essere reso nella forma di "dato stimato", anche in considerazione del fatto che si tratta di notizie non rilevanti ai fini della ammissione alla gara, né rilevanti ai fini dell'attribuzione del punteggio.

Risposta n.9

Si conferma che, nell'*Allegato 1 Schema dichiarazioni amministrative Busta 1, QUADRO B – Informazioni Integrative* per i Consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lett. b) e c) del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m, il dato relativo al totale addetti imprese consorziate (punto B2) è possibile fornirlo come dato stimato.

Domanda n.10

In riferimento all'appalto in oggetto, premesso che nel Disciplinare di gara al punto 9-Pateecipazione di Raggruppamenti Temporanei di Imprese (RTI), Consorzi e Reti di Impresa, si dice:

"Secondo quanto previsto dalla Deliberazione AGCM 18/9/2013, in caso di anomalie comportamentali, che possono essere indizio di fenomeni anticoncorrenziali, tra cui la partecipazione in R.T.I. di imprese in grado di partecipare alla gara singolarmente, la Direzione centrale Acquisti procederà a segnalare alla Autorità tali fenomeni."

Si chiede conferma che una società, in possesso dei requisiti per partecipare al lotto di importo maggiore come impresa singola, possa associare in RTI un'altra società che non è in grado di soddisfare singolarmente il requisito per partecipare anche al lotto di importo minore.

Risposta n.10

Fermo restando quanto previsto al secondo e al terzo capoverso del paragrafo 9 del disciplinare di gara, non vi sono limiti alla partecipazione in R.T.I.; in particolare l'esempio citato non appare, in linea di principio, esposto a criticità,

Domanda n.11

Si chiede di confermare che, con riferimento al requisito economico finanziario di cui al punto III.2.2) Capacità economica e finanziaria del Bando, ai fini del conteggio del fatturato "B" possa essere preso in esame il fatturato per servizi di manutenzione degli impianti di cogenerazione.

Risposta n.11

Il fatturato specifico per la gestione conduzione e manutenzione di degli impianti di cogenerazione e degli impianti fotovoltaici non è utilizzabile per la dimostrazione del requisito relativo al "fatturato B" di cui al punto III.2.2) Capacità economica e finanziaria del Bando di gara in quanto non previsto fra i servizi richiesti per tale punto; tali fatturati possono essere utilizzati per la dimostrazione del fatturato specifico complessivo potendo rientrare nel servizio analogo "interventi di riqualificazione ed efficientamento energetico di impianti e immobili".

Domanda n.12

Con riferimento alla gara in oggetto, si chiede:

- a) conferma che i servizi di "manutenzione impiantistica" siano considerabili analoghi al pari di quelli di "gestione, conduzione e manutenzione impiantistica" di cui a pag. 12 del Disciplinare di Gara.
- b) conferma del fatto che, trattandosi di servizi, sia consentito l'avvalimento frazionato dei requisiti, come peraltro anche in tema di lavori ha statuito la Corte di Giustizia Europea con sentenza del 10 ottobre 2013 nella Causa C-94/12.

Risposta n.12

- a) I servizi di "manutenzione impiantistica" sono considerati servizi analoghi ai fini della partecipazione al presente appalto se e in quanto sono relativi alle tipologie di impianto esplicitate nel Disciplinare di gara, par. 7.
- b) L'avvalimento deve avvenire in conformità a quanto previsto dal Disciplinare di gara e dalla normativa e dalle disposizioni vigenti in materia.

Domanda n.13

Si chiede, avendo preso cognizione, in particolare delle clausole di cui alla pag. 3, 1° cpv e alla pag 24 del disciplinare di gara che individua come "*indizio di fenomeni anticoncorrenziali*" in particolare "*la partecipazione in RTI di imprese in grado di partecipare alla gara singolarmente*" se la forma di partecipazione costituita da una società che non possiede in proprio interamente i requisiti speciali di capacità richiesti con una società che risulta in possesso dei requisiti per partecipare alla gara in tutti i lotti singolarmente, sia ritenuta legittima e corretta

Risposta n. 13



REGIONE
LAZIO

La clausola citata si riferisce alle c.d. RTI sovrabbondanti, vale a dire un RTI composto da più soggetti che singolarmente possiedono i requisiti per partecipare alla gara. Il caso delineato nella richiesta non appartiene a tale casistica per cui non presenta alcuna criticità. Si ricorda che in ogni caso si tratta di una facoltà che la stazione in ottemperanza alla citata deliberazione dell'AGCM e che la decisione di effettuare la segnalazione non è quindi automatica ma dipende da valutazioni che riguarderanno molteplici fattori, non ultimo il numero di partecipanti alla gara.

Domanda n.14

Il Disciplinare di gara all'art. 8 *“modalità di presentazione delle offerte”* testualmente recita *“In caso di partecipazione a più lotti, dovranno essere presentate tante distinte ed autonome cauzioni provvisorie quanti sono i lotti cui si intende partecipare”*.

Si chiede, pertanto, una rettifica al Disciplinare che preveda che la partecipazione a più lotti vada presentata una sola cauzione provvisoria di importo pari a quello richiesto per il lotto maggiore a cui si intende partecipare

Risposta n.14

Si conferma che, essendo la cauzione provvisoria prestata a garanzia dell'offerta, essa deve essere prestata per ciascun lotto a cui si partecipa.

La Responsabile del procedimento
Avv. Elisabetta Longo



REGIONE

LAZIO